

# **COMUNE DI CASTELLINA MARITTIMA**

## **REGOLAMENTO COMUNALE SERVIZIO ILLUMINAZIONE VOTIVA NEI CIMITERI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 38 del 27.06.2016

### **Art. 1 – Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri dei Comuni di : Castellina Marittima, Riparbella e Montescudaio. Detto servizio è dio norma effettuato in corrispondenza di tombe, cappelle, loculi, ossari ecc... dietro versamento del canone corrispondente.

### **Art. 2 – Forma di gestione**

1. L'Unione provvede al servizio di illuminazione votiva delle sepolture in gestione diretta, avvalendosi del personale in servizio comandato presso l'Unione.
2. L'Unione può altresì prevedere l'intervento di ditte esterne per la gestione dell'intero servizio o parte di esso, *qualora risulta conveniente*.
3. 3. Tra i servizi oggetto di possibile esternalizzazione è inclusa la riscossione del canone.

### **Art.3 – Canone**

1. A fronte della fornitura di illuminazione votiva è dovuto al gestore un canone per ogni annualità solare, determinato in considerazione del costo della somministrazione dell'energia elettrica e dei costi di manutenzione e sorveglianza.
2. 2. Trattandosi di servizio a domanda individuale la tariffa è determinata per ogni annualità dall'organo comunale competente, durante la sessione di approvazione del bilancio di previsione e non è frazionabile.
3. Oltre al canone annuo è dovuta una quota per le spese di allaccio (una tantum), da determinarsi con le modalità di cui al precedente comma; detto contributo, da pagarsi con la prima bolletta dopo la sottoscrizione del contratto di fornitura, è dovuto a fronte delle spese di allacciamento e di derivazione e comprende: gli ordinari lavori di sterro e rinterro, l'apertura e chiusura di tracce murarie, il costo del conduttore elettrico e della spesa corrente o corpo illuminante standard, la messa in opera del corpo illuminante.
4. Sono escluse dal canone annuo e dal costo di allaccio le spese di un eventuale corpo illuminante diverso da quello standard dal gestore ed ogni altra opera decorativa ed artistica.
5. I suddetti canoni sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto secondo la vigente disciplina nazionale.

### **Art.4 – Modalità di adesione al servizio**

1. Il servizio di illuminazione votiva viene attivato previa presentazione di domanda redatta su apposito modulo fornito dall'Ufficio Tributi dell'Unione. La domanda dovrà essere presentata al responsabile dell'Ufficio Tributi.

### **Art. 5 – Obblighi delle parti**

1. L'utente che ha richiesto il servizio di illuminazione assume i seguenti obblighi nei confronti del gestore.
  - comunicare tempestivamente eventuali variazioni di indirizzo;
  - pagare il canone fatturato entro i termini indicati dal gestore;
  - segnalare eventuali disservizi per scritto.

Il gestore assume i seguenti obblighi nei confronti dell'utente:

- la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto elettrico sino al punto luce;
- i lavori del primo allacciamento;
- la verifica e sostituzione della lampadina esaurita;
- ripristinare eventuali disservizi segnalati dall'utente entro 72 ore dall'arrivo della segnalazione da parte dell'utente, o, nel caso di guasti impiantistici gravi, comunicare i tempi previsti per il ripristino che non dovranno eccedere i 30 giorni consecutivi;
- comunicare agli eredi dell'utente, in caso di decesso di quest'ultimo, la possibilità di variazione del nominativo con apposito modulo fornito dall'Ufficio Tributi;
- rimborsare all'utente quota parte del canone annuo in caso di disservizi imputabili alla responsabilità del gestore; il diritto di rimborso nella misura di €0,50 per settimana, decorre trascorsi 15 giorni dalla segnalazione scritta da parte dell'utente al gestore.

E' assolutamente vietato agli utenti:

- manomettere gli impianti;
- asportare e sostituire lampadine;
- provvedere in proprio all'allaccio dell'utenza o al riallaccio di utenza disattivata per morosità;

Gli eventuali contravventori sono tenuto al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili o penali e riservata la facoltà di interrompere il servizio.

#### **Art.6 – Durata del servizio**

1. Il servizio viene attivato sino a revoca, ossia sino a presentazione di richiesta di disattivazione da parte dell'utente.
2. Nel caso di disattivazione, l'utente dovrà dare comunicazione scritta all'Ufficio tributi dell'Unione almeno 31 dicembre e la disdetta avrà valore per l'anno successivo; nel caso contrario l'utente dovrà pagare il canone per tutto l'anno seguente.
3. In caso di decesso dell'utente i contratti ad esso intestati potranno essere volturati a carico di un altro utente previa presentazione di apposita domanda redatta secondo il modello allegato. Nel caso nessun soggetto manifestasse la volontà di volturarsi le utenze, quest'ultime saranno disattivate d'ufficio entro un mese dalla data del decesso dell'utente.

#### **Art.7 – Responsabilità**

1. L'Unione non assume responsabilità per eventuali disservizi dipendenti dalla interruzione della corrente elettrica, per guasti o danni causati da eventi imprevisi ed imprevedibili, per riparazioni alla rete ed in genere per fatti imputabili a terzi.

#### **Art.8 – Modalità di pagamento**

1. Il canone ed il costo di allaccio sono corrisposti con le modalità indicate dal gestore.

2. Il canone è annuo e deve essere corrisposto entro la scadenza fissata dal responsabile dell'Ufficio Tributi con apposita determinazione.
3. Il canone annuo potrà essere maggiorato di spese postali, interessi di mora e spese di riscossione nel caso in cui non vengano rispettate le prescrizioni contenute nel presente regolamento da parte dell'utente.
4. Qualora l'utente non provveda a corrispondere il canone annuo alla scadenza fissata, il gestore ha diritto di procedere, trascorsi 60 giorni da detta scadenza ed avvisato l'utente con un sollecito a mezzo raccomandata, a togliere le lampadine e disconnettere l'impianto. In tal caso un eventuale richiesta di ripristino verrà considerata a tutti gli effetti come un nuovo allaccio.

#### **Art.9 – Orari del servizio – sospensione temporanea**

1. Il servizio di illuminazione votiva nei cimiteri viene erogato tutti i giorni per la durata di 24 ore.
2. Le eventuali sospensioni del servizio dovute ad interruzioni dell'erogazione di energia elettrica per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore non comportano rimborsi agli utenti.

#### **Art.10 – Entrata in vigore**

1. Il presente regolamento entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

#### **Art.11 – Pubblicità**

1. Il presente regolamento sarà tenuto a disposizione del pubblico affinché ne possa prendere visione negli uffici comunali coinvolti nella gestione del servizio illuminazione votiva.
2. Il presente regolamento verrà debitamente pubblicizzato mediante pubblicazione sul sito internet dell'Unione Colli Marittimi Pisani al quale si potrà accedere anche per scaricare copie delle istanze da presentare.